

	COMUNE DI GENOVA	REPERTORIO N.
	Accordo quadro fra il Comune di Genova e l'Impresa, per la regolamentazione	
	dell'affidamento degli interventi	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemila....., il giorno .. (...) del mese di, in una delle sale del Palazzo Comunale, posto	
	in Via Garibaldi al civico numero nove	
	INNANZI A ME – Segretario Generale del Comune di Genova	
	sono comparsi	
	PER UNA PARTE - il COMUNE DI GENOVA , nella veste di stazione appaltante, con sede in Genova,	
	Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato dal nato a	
	(...) il ... e domiciliato presso la sede del Comune, nella qualità di Direttore/Dirigente	
	della Direzione/ Settore in forza di provvedimento del sindaco N. ORD-20.-... in data	
	../../20... .	
	E PER L'ALTRA PARTE - l'Impresa, con sede in (...) – Via, n. –	
	C.A.P. – Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di	
	Commercio Industria Artigianato Agricoltura di n., di seguito per brevità denominata	
	impresa, rappresentata dal, nato a il giorno, e domiciliato presso	
	la sede dell'Impresa in qualità di	
	Detti componenti della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo	
	PREMETTONO	
	- che con deliberazione di Giunta Comunale n. sono stati approvati gli elaborati progettuali	
	inerenti gli interventi di cui in epigrafe, per una spesa complessiva pari a Euro (.....) per	
	lavori spese tecniche e I.V.A., ossia relativi a interventi urgenti di	
	- che con Determinazione Dirigenziale della Direzione – Settoren. del,	
	esecutiva ai sensi di legge in pari data, il Comune di Genova ha stabilito di procedere, mediante	
	1	

	esperimento di procedura aperta telematica da aggiudicarsi ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) e 97	
	comma 8 del Codice con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, mediante	
	accordo quadro da concludersi con un unico operatore economico, senza rilanci ai sensi dell'art. 54 del	
	D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, di seguito Codice dei Contratti;	
	- che in base alle risultanze di gara, come riportato nel verbale Cronologico n. ... del, al quale si fa	
	pieno riferimento e che in originale è depositato agli atti della Stazione Unica Appaltante, l'operatore	
	economico concorrente che ha presentato la migliore offerta è stata l'Impresa, come sopra	
	costituita e nell'anzidetta qualità, con il ribasso del% (.....);	
	- che l'Impresa ha dichiarato che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;	
	- che è stato emesso regolare D.U.R.C. con scadenza	
	- che l'impresa, è in possesso di certificazione SOA in corso di validità n. con scadenza	
	triennale il per la categoria Classe	
	- che il Comune di Genova ha avviato l'istruttoria antimafia con richiesta di informativa presso la banca	
	dati nazionale antimafia con prot. PR_....._Ingresso_..... del e che in caso di esito interdittivo	
	si procederà alla risoluzione del presente accordo quadro e di quelli da esso derivati;	
	- che con successiva Determinazione Dirigenziale della Direzione – Settore n.	
, del ed esecutiva ai sensi di legge il Comune di Genova ha aggiudicato	
	definitivamente l'accordo quadro per l'esecuzione di interventi all'impresa come sopra	
	costituita;	
	- che sono stati compiuti gli adempimenti di cui all'art. 76, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti e	
	che sono decorsi almeno trentacinque giorni dall'ultima di tali comunicazioni.	
	Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente atto, le Parti, come sopra	
	costituite, convergono e stipulano quanto segue.	
	<u>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</u>	
	<u>Articolo 1. Oggetto dell'accordo quadro.</u>	
	2	

1. Il Comune di Genova con il presente accordo quadro regola l'affidamento dell'esecuzione degli interventi, all'Impresa

2. L'Impresa si obbliga, al momento della sottoscrizione dei contratti applicativi, a rispettare le condizioni presentate in sede di offerta e quelle di cui al presente atto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati. Il presente accordo quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le principali modalità di conclusione ed esecuzione, dei contratti applicativi. La stipula del presente accordo quadro non vincola in alcun modo il Comune di Genova alla conclusione dei contratti applicativi e non conferisce all'affidatario diritto di esclusiva in caso di lavori da affidare nell'ambito oggetto del medesimo.

Il Comune di Genova potrà stipulare pertanto singoli contratti applicativi di volta in volta, entro il termine di scadenza dell'accordo quadro nei limiti del finanziamento annuale approvato a bilancio e, impegnato sul relativo capitolo mediante apposito provvedimento.

Il ribasso percentuale offerto in sede di gara è pari al% e opererà sui prezziari "Opere Edili" e "Impiantistica" (volumi 1 e 2), editi dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Liguria, edizione, nonché l'elenco prezzi aggiuntivi allegato agli atti di gara, con l'applicazione del tale ribasso, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali del presente accordo quadro e dei contratti applicativi. Tale ribasso non incide direttamente sulla capienza dell'accordo quadro.

Articolo 2. Capienza e durata dell'accordo quadro.

1. L'accordo quadro avrà validità di anni dal momento della stipula. Il Comune di Genova potrà stipulare singoli contratti applicativi volta in volta, entro il termine di scadenza dell'accordo quadro nei limiti del finanziamento annuale approvato a bilancio e impegnato sul relativo capitolo mediante apposito provvedimento.

Il Comune di Genova, entro la scadenza del presente accordo quadro, si riserva la possibilità di prorogare la durata del medesimo per un massimo di sei mesi, alle medesime condizioni economiche di aggiudicazione, al solo fine di esaurirne la capienza.

2. La capienza dell'accordo quadro per tutta la sua durata, al netto dell'I.V.A., è pari a Euro

	comprensivo di oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso, che verranno	
	dettagliatamente quantificati nei contratti applicativi ed Euro per opere in economia.	
	Tale capienza è stimata e, pertanto, in caso di mancato esaurimento dello stesso alla scadenza	
	dell'accordo quadro, l'aggiudicatario non potrà vantare alcuna pretesa al riguardo. La Stazione	
	Appaltante pertanto non si assume alcuna responsabilità in ordine alle quantità che saranno	
	effettivamente ordinate. L'impresa aggiudicataria accetta espressamente la rinuncia a esercitare nei	
	confronti della Stazione Appaltante alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o di indennizzo, ivi compreso	
	qualsivoglia rimborso delle spese in ragione della partecipazione alla procedura di gara a causa di una	
	minore richiesta di prestazioni rispetto a quelli previsti.	
	Il Comune di Genova ha la facoltà di incrementare di un quinto l'importo dell'accordo quadro alle	
	medesime condizioni contrattuali qui previste, qualora nel periodo di durata dello stesso la capienza ne	
	venga esaurita.	
	<u>Articolo 3 – Modalità di realizzazione e direzione lavori.</u>	
	1. Le prestazioni dei contratti applicativi, che deriveranno dal presente accordo quadro, saranno svolte	
	secondo tutte le condizioni, oneri, prezzi e modalità accettate fra le parti e contenute nel presente atto e	
	nel Capitolato speciale d'appalto e relativi allegati approvati con la determinazione dirigenziale della	
	Direzione – Settore n. del nonché alle condizioni della	
	determinazione dirigenziale della medesima Direzione n. del, entrambe esecutive ai	
	sensi di legge che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria	
	eccezione e che le Parti dichiarano di conoscere avendone sottoscritto, per accettazione con firma	
	digitale, copia su supporto informatico che, sottoscritta digitalmente anche da me Ufficiale Rogante, qui si	
	allega sotto la lettera “A” affinché formi parte integrante e sostanziale del presente atto.	
	I contratti applicativi saranno stipulati in base allo stanziamento a disposizione e alle esigenze	
	contingenti. All'interno della capienza di ogni singolo contratto applicativo il Responsabile del	
	Procedimento e il Direttore dei Lavori emetteranno specifici ordini di servizio per individuare gli interventi	
	4	

	da eseguire, l'importo e la durata degli stessi.	
	Le Parti concordano che la priorità di realizzazione degli interventi sarà stabilita a giudizio insindacabile	
	del Responsabile del Procedimento e del Direttore dei Lavori.	
	2. Il Comune costituisce, ai sensi dell'articolo 101 del Codice, l'Ufficio di direzione lavori, preposto alla	
	direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dei lavori secondo le norme del presente	
	accordo quadro e dei contratti applicativi da esso derivanti. L'Ufficio dovrà garantire, attraverso specifiche	
	figure professionali, un'adeguata presenza nell'ambito del cantiere al fine di verificare il rispetto delle	
	norme di conduzione e gestione tecnica dell'appalto, soprattutto con riferimento al rispetto delle	
	disposizioni contenute nel D.U.V.R.I., nei piani di sicurezza e/o di quelle espressamente impartite dal	
	Coordinatore della sicurezza, qualora nominato, in fase di esecuzione.	
	<u>Articolo 4 – pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari.</u>	
	1. Le modalità di pagamento sono quelle stabilite nello schema di contratto applicativo cui si rimanda.	
	2. Nel caso di pagamenti d'importo superiore a cinquemila EURO, la Civica Amministrazione, prima di	
	effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica, anche per via	
	telematica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008.	
	L'appaltatore è obbligato a emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo il	
	Comune di Genova non potrà liquidare i corrispettivi dovuti e rigetterà le fatture elettroniche pervenute	
	qualora non contengano i seguenti dati: il numero d'ordine qualora indicato dalla Civica Amministrazione,	
	il numero di C.I.G. il C.U.P. e il codice IPA che verrà prontamente comunicato dalla stessa Civica	
	Amministrazione. Quest'ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto,	
	l'eventuale modifica verrà prontamente comunicata al fornitore via PEC.	
	3. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il C.U.P. dell'intervento	
	è e il C.I.G. attribuito all'accordo quadro è	
	I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso:	
	“.....” agenzia di, – Codice IBAN: IT....., dedicato anche in via non	
	5	

	esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..	
	Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono: Sig., di cui ante-	
	Codice Fiscale; Sig....., nata a il giorno – Codice Fiscale	
	Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari derivanti dal presente	
	accordo quadro devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo	
	quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo	
	strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a	
	garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti,	
	consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di	
	immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non	
	esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla	
	realizzazione degli interventi.	
	L'Impresa come sopra costituita e nell'anzidetta qualità, s'impegna a comunicare, ai sensi del	
	comma 7 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni, al Comune eventuali	
	modifiche degli estremi indicati e, si assume gli obblighi di tracciabilità contenuti nella Legge n. 136/2010,	
	così come modificata dalla Legge n. 217 in data 17 dicembre 2010 di conversione del Decreto Legge n.	
	187/2010. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare per	
	ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente contratto il codice identificativo gara e il	
	Codice Unico Progetto.	
	L'articolo 106 comma 13 del Codice dei Contratti regola la cessione di crediti già maturati. In ogni	
	caso la Civica Amministrazione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in	
	base al presente contratto.	
	<u>Articolo 5. Penali applicabili.</u>	
	1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale	
	consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei	
	6	

lavori è applicata una penale pari all'uno per mille dell'ammontare degli ordini di servizio impartiti in

seguito alla stipula dei contratti applicativi ed è regolamentata ai sensi dell'art. ... dello schema di

contratto applicativo.

Articolo 6. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori per il tempo necessario a farne cessare le cause, nei casi e nei

modi stabiliti dall'articolo 107 del Codice.

2. Il risarcimento dovuto all'esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali disposte per cause diverse

da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del Codice è quantificato sulla base dei criteri previsti

dall'art. 10, comma 2, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018 n. 49,

lett.a), b), c) d).

Articolo 7. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'Impresa come sopra costituita e nell'anzidetta qualità, tutti gli oneri già

previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli imposti per legge, per regolamento o in forza del

Capitolato Generale e quelli di cui all'articolo 20 del presente contratto. In particolare l'Impresa per tutta la

durata dei lavori, anche attraverso un suo rappresentante, nominato ai sensi dell'articolo 4 del D.M. n.

145/2000, deve garantire la presenza sul luogo di esecuzione degli stessi. Detto rappresentante può

coincidere con il direttore di cantiere nominato ai sensi dell'articolo 6 del citato D.M. n. 145/2000,

individuato ai sensi del successivo comma 3 del presente articolo. Egli dovrà essere espressamente

delegato a rappresentare in loco l'appaltatore per tutti gli adempimenti, atti o fatti che riguardano la

sicurezza sui luoghi di lavoro. Il Comune di Genova, con la massima tempestività e i mezzi più celeri, farà

pervenire comunque le necessarie comunicazioni in merito anche nei confronti dell'Impresa presso la sua

sede.

La Direzione del cantiere ai sensi dell'articolo 6 del Decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145

è assunta dal Sig., di cui ante, in qualità di Direttore Tecnico di cantiere, abilitato secondo le

previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

	L'Impresa è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far	
	osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e s'impegna a comunicare	
	tempestivamente al Comune eventuali modifiche del nominativo del direttore di cantiere.	
	3. L'Impresa, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione	
	del cantiere da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Il direttore dei lavori ha il	
	diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplin,	
	incapacità o grave negligenza. L'Impresa è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o	
	dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o	
	nell'impiego dei materiali.	
	4. L'Impresa appaltatrice deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei	
	regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. L'Impresa dovrà	
	fornire l'elenco del personale impiegato e delle attrezzature.	
	<u>Articolo 8. Contabilizzazione dei lavori.</u>	
	1. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate	
	direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal	
	Capitolato Speciale per ciascuna lavorazione.	
	2. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le Parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di	
	presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle	
	misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.	
	3. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede	
	secondo le relative speciali disposizioni e si rinvia al Capitolato speciale d'appalto.	
	4. Gli oneri per la sicurezza non sono soggetti al ribasso offerto in sede di gara, che opererà solo sulla	
	restante parte. Qualora, per gli interventi rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.	
	81, risultasse una percentuale di incidenza di tali oneri diversa, esclusivamente per tali interventi saranno	
	applicati gli oneri della sicurezza, così come quantificati nei relativi piani di sicurezza e di coordinamento.	
	8	

Articolo 9. Invariabilità del corrispettivo e adeguamento prezzi.

1. Per i lavori affidati con il presente accordo quadro non si procede alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile salvo quanto disposto dall'articolo 106 comma 1 lettera a) del Codice.

Articolo 10. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori avviene con l'emissione del certificato di regolare esecuzione da parte del direttore lavori, confermato dal responsabile del procedimento, entro tre mesi dall'ultimazione lavori derivanti dalla stipula dei contratti applicativi del presente accordo quadro.

Le Parti concordano espressamente, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 231/2002, che detta emissione avvenga, per ogni singolo contratto applicativo, entro tre mesi dall'ultimazione lavori derivanti dalla stipula del contratto applicativo medesimo.

2. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima, protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni, equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione degli atti di collaudo da effettuarsi entro i termini di legge; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 11. Risoluzione dei contratti e recesso.

1. Il Comune di Genova procederà alla risoluzione del presente accordo quadro e dei contratti da esso derivati nei casi individuati dall'art. 108 del Codice.

Costituiscono comunque causa di risoluzione:

	1. grave negligenza e/o frode nell'esecuzione dei lavori;	
	2. inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori, pregiudizievole, del ri-spetto dei termini di esecuzione del contratto;	
	3. manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei lavori;	
	4. sospensione o rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori stessi nei termini previsti dal contratto;	
	5. subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;	
	6. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell'opera;	
	7. proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;	
	8. impiego di manodopera con modalità irregolari o ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della manodopera;	
	9. inadempimento da parte dell'appaltatore, subappaltatore o subcontraente degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010;	
	10. in caso di esito interdittivo delle comunicazioni antimafia emesse dalla Prefettura per il contraente;	
	11. gravi e ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'appaltatore;	
	12. qualora in sede di esecuzione si riscontri la presenza di "attività sensibili", inosservanza degli impegni di comunicazione alla Committenza, ai fini delle necessarie verifiche, dei dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi nell'affidamento dei servizi di cui all'art. 1, commi 53 e 54, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (I. Trasporto di materiali a scarica per conto terzi; II. Trasporto anche transfrontaliero per smaltimenti di rifiuti per conto terzi; III. Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; IV. Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzi e di bitume; V. Noli a freddo di macchinari; VI Fornitura di ferro lavorato; VII. Noli a caldo; VIII. Autotrasporto per conto terzi; IX. Guardiani ai cantieri).	
	10	

Allorché saranno stati individuati i lavori da eseguire, i relativi piani di sicurezza saranno disposti dal committente in caso di applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e dall'Impresa in caso di non applicabilità del suddetto Decreto e gli stessi saranno redatti comunque prima della consegna dei lavori e, nella seconda ipotesi, entro il termine comunicato dal committente, mediante il Responsabile Unico del Procedimento.

3. Nell'ipotesi in cui i singoli interventi non rientrino nel campo di applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'Impresa dovrà predisporre, comunque prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza (PSS), integrato con gli elementi del piano operativo di sicurezza (POS), come previsto dall'articolo 131 del Codice dei Contratti, nel rispetto delle forme e contenuti previsti dal punto 3 dell'allegato XIV del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

L'Amministrazione appaltante fornirà, solo per gli interventi rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m. ed i., il piano di sicurezza e di coordinamento ai fini della prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori; tale piano sarà adeguato in corso d'opera in relazione all'evoluzione dei lavori. Tutti detti piani formeranno parte integrante dei contratti applicativi e, saranno depositati agli atti del Comune e messi a disposizione delle Autorità competenti alle verifiche ispettive di controllo nei cantieri.

4. L'Impresa medesima deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori o al coordinatore per la sicurezza, se nominato, gli aggiornamenti alla documentazione di cui sopra, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere, ovvero i processi lavorativi utilizzati. L'Ufficio di direzione lavori, anche per il tramite del coordinatore della sicurezza in fase operativa, se nominato, e l'Impresa, anche attraverso il proprio direttore di cantiere e/o il proprio rappresentante espressamente delegato, garantiscono la propria presenza sul luogo di esecuzione dei lavori al fine di controllare il rispetto di tutte le norme poste a tutela della sicurezza o di impartire le opportune disposizioni in caso di loro violazione.

Articolo 15. Subappalto.

1. Il presente accordo quadro e i contratti applicativi da esso derivanti non possono essere ceduti, a pena

di nullità. La stazione appaltante, come previsto nel protocollo di legalità, negherà l'autorizzazione di

subappalti e sub-contratti richiesti nei confronti di operatori economici partecipanti alla gara di affidamento

del presente accordo quadro.

2. Previa autorizzazione del Comune di Genova e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i

lavori che l'Impresa come sopra costituita, ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono

essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato

Speciale d'Appalto. In particolare si dà atto che l'Impresa ha dichiarato di voler subappaltare, nei limiti di

legge,

Articolo 16. Garanzia fideiussoria emessa a titolo di buon adempimento delle clausole contenute

nel presente accordo quadro.

1. A garanzia della perfetta e integrale esecuzione del presente accordo quadro e dell'osservanza di tutte

le norme generali in esso richiamate, l'impresa come sopra costituita e nell'anzidetta qualità, ha

presentato garanzia fideiussoria n. del tramite polizza fideiussoria rilasciata da

"....." – Agenzia cod., con sede in –, per l'importo prestabilito quale somma

garantita di Euro (.....) pari al dueper cento della capienza complessiva del presente

accordo quadro, con previsione di proroghe annuali.

Tale garanzia contiene le seguenti clausole contrattuali: "**Art. 1 - Oggetto della garanzia.** Il Garante

s'impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nell'articolo 16

dello schema di accordo quadro, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o

inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto, con espressa

esclusione dei maggiori costi, in quanto oggetto della garanzia «definitiva». Il Garante, pertanto, si

impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore in caso di: a) inadempimento delle obbligazioni

derivanti dall'Accordo quadro; b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle

obbligazioni stesse. La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con

sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara. L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione dopodiché perderà automaticamente efficacia. - **Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia** L'efficacia della garanzia: a) decorre dalla data di stipula dell'accordo quadro; b) detta garanzia, previe eventuali necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la vigenza dell'accordo quadro, fatto salvo lo svincolo con apposito provvedimento successivamente alla stipula del contratto applicativo derivante dal presente accordo quadro che ne esaurirà la capienza. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante. - **Art. 3 - Somma garantita.** La somma garantita dalla presente fideiussione è pari al 2% dell'importo dell'accordo quadro come risultante dall'aggiudicazione. A tale importo si applicano le riduzioni di legge previste all'art. 93 del Codice. - **Art. 4 - Escussione della garanzia.** Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione del titolo per cui si richiede l'escussione e l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante, entro i termini di cui all'art. 2, ed essere formulata in conformità all'art. 6. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante. - **Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa** Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente

per le somme pagate in forza della presente garanzia. La Stazione appaltante faciliterà le azioni di

recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso. Art. 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide,

devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi indicati nella

garanzia. - **Art. 7 - Foro competente** In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il

foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ. . - **Art. 8 - Rinvio alle norme di**

legge Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge e la lex specialis di gara."

4. Per ciascun contratto applicativo di volta in volta stipulato l'affidatario presenterà una cauzione

definitiva rilasciata ai sensi dell'art. 103 del Codice.

Articolo 17 Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. L'Impresa come sopra costituita e nell'anzidetta qualità, assume la responsabilità di danni

arrecati a persone e cose in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, nonché a

quelli che essa dovesse arrecare a terzi, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità al

riguardo.

2. L'importo e le modalità di stipula delle polizze assicurative sono riportate nell'art. ... dello schema di

contratto applicativo.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte integrante del presente contratto, sebbene non allegati in quanto non materialmente e

fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti del Comune di Genova, avendone comunque le

Parti preso diretta conoscenza e accettandoli integralmente, i seguenti documenti:

- il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, per quanto ancora vigente;

- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n.49 – Regolamento recante:

«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del

direttore dell'esecuzione»;

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore

aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile

1986 n. 131. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

5. Tutti gli allegati in formato digitale al presente atto o i documenti richiamati in quanto depositati presso

gli Uffici comunali, sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale di esso e le Parti, avendone

piena conoscenza, col mio consenso, mi dispensano di darne lettura.

Richiesto io, Ufficiale Rogante del Comune ho ricevuto il presente atto che consta in numero pagine

e parte della da me redatto su supporto informatico non modificabile e letto, mediante l'uso e il

controllo personale degli strumenti informatici, alle Parti comparenti, le quali lo approvano e sottoscrivono

digitalmente

Dopo di che io Ufficiale Rogante ho apposto la mia firma digitale alla presenza delle Parti.

Per il Comune di Genova

Per l'Impresa

Ufficiale Rogante

(atto sottoscritto digitalmente)